

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni)

___l___ sottoscritt___⁽¹⁾ _____
 nat___ a _____ il _____

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di C A T A N Z A R O nella votazione che avrà luogo domenica 12 OTTOBRE 2014.

- Di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'art. 10 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- Di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità prevista dagli artt. 60 e 61 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

___l___ sottoscritt___ dichiara, inoltre, di essere:

- Sindaco in carica nel comune di _____;
- Consigliere provinciale uscente;

(INDICARE LA SOLA CARICA RIVESTITA)

_____, lì _____

FIRMA E DOMICILIO⁽²⁾

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Io sottoscritto _____

nella mia qualità di⁽²⁾ _____


previa identificazione del___ Sig.____

a mezzo di _____

a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal___ medesim___.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

_____, lì _____



Firma

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) La firma deve essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia (legge 28 aprile 1998, n. 130). Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco (legge n. 120/99).